SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 14 settembre 2001 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 231

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo *B:*)», del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo *C:*)», e del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo *A*)», corredati delle relative note. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 211/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2001).

01A10148

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Buccinasco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Buccinasco (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Buccinasco (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuseppe Resta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Sig. Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Buccinasco (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 luglio 2001, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/00101941 - Gab. del 20 luglio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Buccinasco (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giuseppe Resta.

Roma, 9 agosto 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A10078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 aprile 2001.

Individuazione dei progetti presentati dalle regioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani di cui all'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, beneficiari del cofinanziamento e ripartizione delle relative risorse finanziarie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 71, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede lo stanziamento complessivo di lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, volti alla realizzazione di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;

Visto l'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede, tra l'altro, l'elaborazione di specifici progetti per la realizzazione degli interventi da parte delle regioni nel cui territorio sono situati i grandi centri urbani individuati dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della sanità;

Visto l'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede, tra l'altro, che il Ministro della sanità, d'intesa con la citata Conferenza unificata, individui i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 15 settembre 1999 concernente i «Criteri, modalità e termini per la elaborazione e la presentazione dei progetti, ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Vista la tabella *D* allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, che incrementa il finanziamento previsto dal citato art. 71, legge n. 448/1988, di lire 300 miliardi per ciascuno degli 2000, 2001 e 2002;

Visto l'atto con il quale, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della citata legge n. 448/1998, la Conferenza unificata ha individuato, su proposta del Ministro della sanità, i grandi centri urbani nei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Catania, Bari, Venezia, Taranto, Reggio Calabria, Cagliari, Perugia, Ancona, L'Aquila, Campobasso, Potenza e Catanzaro;

Visti il decreto del Ministro della sanità 16 giugno 2000 concernente la istituzione, la definizione dei compiti e la composizione della Commissione paritetica di cui all'art. 71, comma 2, della citata legge n. 448/1998 e i successivi decreti di conferma o modifica della composizione;

Visto il decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 2000 recante la ripartizione ed erogazione delle risorse per la progettazione di cui ai decreto ministeriale 15 settembre 1999;

Visto il decreto del Ministro della sanità 20 novembre 2000 che proroga il termine di durata in carica della Commissione paritetica di cui al decreto ministeriale 16 giugno 2000, come stabilito dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto;

Considerati i progetti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, di seguito specificati presentati dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, entro il termine stabilito dal citato decreto ministeriale 15 settembre 1999 e le relative richieste di finanziamento;

Considerato che, relativamente alla regione Molise, decorso inutilmente il termine fissato dal citato decreto ministeriale 15 settembre 1999, nei successivi trenta giorni il comune di Campobasso ha presentato un proprio progetto, così come previsto dall'art. 4 del citato decreto;

Considerato che la regione Molise, previa intesa con il comune di Campobasso, con nota prot. 1454 del 31 gennaio 2001 ha dichiarato la propria competenza per quanto concerne l'attuazione del programma di riqualificazione;

Preso atto del parere della Commissione paritetica, trasmesso con lettera prot. n. 226/00/D.1.42.2 del 18 gennaio 2001, a conclusione dell'istruttoria dei progetti, come previsto dal citato art. 71, comma 2, legge n. 448/1998, e predisposto sulla base dei criteri di analisi e della metodologia di lavoro definiti dalla Commissione stessa nel documento di parere;

Ritenuto di dare attuazione alle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica nel parere citato, condividendone in linea di principio i requisiti principali individuati ai fini della valutazione, e cioè la qualità del progetto, la solidità della programmazione, la compatibilità delle risorse nonché le specificità di alcuni centri urbani;

Preso atto che la regione Marche, con nota prot. n. 15367/San3/PM del 13 dicembre 2000, ha chiesto di poter fruire di ulteriori risorse nell'ambito degli stanziamenti previsti dal Programma ex art. 71, legge n. 448/1998 nella misura stimata di lire 40 miliardi, per far fronte all'urgente ripristino dei servizi ospedalieri anconetani danneggiati a seguito del verificarsi dei recenti incendi;

Considerato che il Senato della Repubblica, con l'ordine del giorno 9.4885.841 del 16 dicembre 2000, in relazione ai gravi danni apportati dagli incendi all'ospedale Umberto I - Torrette di Ancona, ha impegnato il Governo a tenere conto della particolare situazione

determinatasi nella città di Ancona, in sede di riparto alla regioni dei 4.000 miliardi aggiunti, dal disegno di legge finanziaria per il 2001, a quelli previsti dalla legge n. 67 del 1988;

Considerato che le risorse previste per il Programma di riqualificazione ex art. 71, legge n. 448/1998, consentono di rispondere, in tempi immediati, per la quota di L. 26.206.000.000, alle necessità espresse della regione Marche con la citata nota, condivise a livello parlamentare e governativo, assegnando alla regione interessata, oltre a quanto richiesto per il progetto di riqualificazione, ulteriori 40 miliardi per far fronte all'urgente ripristino dei servizi ospedalieri anconetani danneggiati a seguito del verificarsi dei recenti incendi;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 22 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione del progetti beneficiari del cofinanziamento

1. In relazione ai progetti presentati dalle regioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani di cui all'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base dell'istruttoria e del relativo parere espresso dalla Commissione paritetica di cui al decreto ministeriale 16 giugno 2000, applicando i criteri per la valutazione dei progetti indicati nell'allegato al decreto del Ministero della sanità del 15 settembre 1999, sono individuati i progetti beneficiari del cofinanziamento, come indicati nella tabella allegata (allegato 1), che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. È approvata la ripartizione della somma di L. 2.400.000.000.000, pari a 1.239.496.557,81 euro, volti alla realizzazione degli interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani relativi ai progetti di cui al precedente articolo, come da tabella allegata.

2. Le somme ripartite sono assegnate alle regioni come da tabella allegata.

3. Le risorse assegnate alle singole regioni sono comprensive della quota erogata per la progettazione di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 2000.

4. Le risorse assegnate alla regione Marche, in attuazione di quanto previsto e motivato nelle premesse, sono comprensive di L. 26.206.000.000 destinate all'urgente ripristino dei servizi ospedalieri anconetani danneggiati a seguito del verificarsi dei recenti incendi.

Art. 3.

Modalità per l'attuazione dei programmi e per l'erogazione delle risorse

1. Le modalità per l'attuazione dei programmi e per l'erogazione delle risorse sono specificate nell'allegato (allegato 2), che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministero della sanità, Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, assicura forme di sostegno alle regioni per lo sviluppo e l'attuazione della progettazione, anche attraverso la promozione di apposito nucleo interregionale, al fine di verificare le coerenze evidenziate dalla Commissione, nonché produrre le eventuali integrazioni documentali di cui al comma precedente.

Art. 4.

Monitoraggio

1. Al fine di verificare lo stato di realizzazione dei progetti e la congruità di quanto realizzato con quanto previsto in sede progettuale, il Ministero della sanità e le regioni concordano i dati e le modalità con cui le regioni stesse aggiornano semestralmente (giugno-dicembre) il monitoraggio informatico del programma.

2. La Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, anche avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede alla verifica *in itinere* ed *ex post* dell'attuazione dei progetti, attraverso le informazioni fornite dalle regioni in base al comma precedente.

3. Al fine di consentire l'attivazione di tempestivi interventi di sostegno da parte dell'amministrazione centrale, le regioni sono tenute a comunicare al Ministero della sanità, Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, l'eventuale insorgenza di situazioni di criticità che non consentano la realizzazione o la prosecuzione del progetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 51

ALLEGATO 1

REGIONE - COMUNE	TITOLO DEL PROGETTO	IMPORTO A CARICO DELLO STATO EX ART.71 L.448/98 (in Lire)	IMPORTO A CARICO DELLO STATO EX ART.71 L.448/98 (in Euro)
PIEMONTE - TORINO	*"Salute in città"*	L. 195.597.018.000	€ 101.017.429,39
LOMBARDIA - MILANO	*"Riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nella città di Milano"*	L. 217.230.000.000	€ 112.189.932,19
VENETO - VENEZIA	*"Riqualificazione, riorganizzazione e miglioramento del sistema sanitario nel comune di Venezia"*	L. 52.370.710.000	€ 27.047.214,49
LIGURIA - GENOVA	*"Progetto di riqualificazione dell'assistenza sanitaria nella città di Genova"*	L. 166.608.055.600	€ 86.045.879,76
EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA	*"Progetto di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nell'area metropolitana di Bologna"*	L. 190.634.000.000	€ 98.454.244,50
TOSCANA - FIRENZE	*"Piano straordinario di riqualificazione dell'assistenza sanitaria nell'area fiorentina"*	L. 161.461.000.000	€ 83.387.647,38
MARCHE - ANCONA	*"progetto per la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria nell'area metropolitana di Ancona"*	L. 75.966.000.000	€ 39.233.164,80
UMBRIA - PERUGIA	*"Progetto per la riorganizzazione e la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nel centro urbano di Perugia"*	L. 60.050.000.000	€ 31.013.236,79
ABRUZZO - L'AQUILA	*"Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nella città dell'Aquila"*	L. 32.900.000.000	€ 16.991.431,98
LAZIO - ROMA	*"Progetto relativo agli interventi per la qualificazione assistenziale dell'area urbana di Roma"*	L. 403.300.000.000	€ 208.287.067,40
CAMPANIA - NAPOLI	*"Città di Napoli.Intervento di riqualificazione dell'assistenza sanitaria "*	L. 114.100.000.000	€ 58.927.732,19
MOLISE - CAMPOBASSO	*"Piano per la riqualificazione dell'assistenza socio sanitaria nel comune di Campobasso"*	L. 43.501.500.000	€ 22.466.649,80
BASILICATA - POTENZA	*"Programma strordinario finalizzato all'evoluzione strutturale, tecnoplogica ed organizzativa dell'Azienda ospedaliera S. Carlo nell'ambito del Piano di riqualificazione dell'assistenza saniatria nella città di Potenza"*	L. 53.179.000.000	€ 27.464.661,44
PUGLIA - TARANTO	*"SISA-PU Sistema Integrato Sanitario pugliese" "SISA-TA Sistema Integrato Sanitario di Taranto"*	L. 42.000.000.000	€ 21.691.189,76
PUGLIA - BARI	*"SISA-PU Sistema Integrato Sanitano pugliese" "SISA-BA Sistema Integrato Sanitario di Bari"*	L. 85.700.000.000	€ 44.260.356,25
CALABRIA - REGGIO CALABRIA	*"Riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari erogati dall'ASL 11, dall'Azienda ospedaliera e dal Comune di Reggio Calabria e centro di cardiochirurgia"*	L. 50.000.000.000	€ 25.822.844,95
CALABRIA - CATANZARO	*"Piano straordinario di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nel centro urbano di Catanzaro"*	L. 50.000.000.000	€ 25.822.844,95
SICILIA - PALERMO	*"Piano sanitario per la città di Palermo"*	L. 185.965.000.000	€ 96.042.907,24
SICILA - CATANIA	*"Piano sanitario per la città di Catania"*	L. 173.457.716.400	€ 89.583.434,34
SARDEGNA - CAGLIARI	*"Razionalizzazione e riqualificazione dell'assistenza primaria e specialisrtica nella città di Cagliari e del suo hinterland attraverso il risedesign e la riallocazione dei più importanti presidi ambulatoriali"*	L. 45.980.000.000	€ 23.746.688,22
	TOTALE	*L. 2.400.000.000.000*	*€ 1.239.496.557,81*

ALLEGATO 2

DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO
E STATISTICO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E TECNOLOGICI

Premessa.

Il decreto del Ministro della sanità del 16 giugno 2000, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ha disposto l'istituzione, la definizione dei compiti e la composizione della commissione paritetica Ministero della sanità - Regioni - A.N.C.I., incaricata, a norma dell'art. 71, comma 2, della legge n. 448, dell'istruttoria dei progetti elaborati dalle regioni per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani.

La Commissione, insediatasi il 21 settembre 2000, ha concluso l'attività istruttoria il 14 dicembre 2000 con la predisposizione del parere, trasmesso al Ministro della sanità con nota prot. n. 226/00/D.1.42.2 del 18 gennaio 2001.

Il Ministro della sanità, condividendo in linea di principio i requisiti principali individuati dalla Commissione paritetica ai fini della valutazione, e cioè la qualità del progetto, la solidità della programmazione, la compatibilità delle risorse nonché le specificità di alcuni centri urbani, ha ritenuto di dare attuazione alle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, anche in considerazione dei requisiti previsti per l'ammissione a finanziamento dall'allegato al decreto del Ministero della sanità del 15 settembre 1999.

Ciò premesso, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione del programma di riqualificazione, le regioni, acquisito il parere della Commissione paritetica, notificato da questo Ministero, procederanno come segue.

PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA E L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

A) *Verifica del progetto.*

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la regione, al fine di attuare il programma indicato nel progetto regionale ammesso al cofinanziamento, procede alla verifica dei sottoprogetti e degli interventi inseriti nel progetto regionale, per renderli coerenti con le valutazioni espresse nel parere della Commissione paritetica, apportando le necessarie modifiche e/o integrazioni richieste dalla Commissione stessa.

Qualora la quota assegnata alla regione si discosti dal finanziamento richiesto, la regione procede al riallineamento dei sottoprogetti e degli interventi nell'ambito della quota stessa, attraverso la decurtazione di alcuni interventi o parte di questi, fermo restando la coerenza generale del programma.

L'eventuale aggiornamento del programma regionale, debitamente motivato, dovrà essere trasmesso alla Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici.

Una volta proceduto alla verifica e ai necessari interventi, la regione, entro il termine sopra stabilito, trasmette alla competente Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, una scheda riepilogativa, concordata con le regioni, contenente un aggiornamento, ovvero una conferma dei dati di programma.

B) *Ammissione a finanziamento.*

La Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione regionale di cui sopra, verificata l'attuazione delle indicazioni espresse nel parere dalla Commissione paritetica secondo quanto previsto al precedente punto A), eroga alla regione una quota pari al 5% del finanziamento previsto a carico dello Stato, a valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero della sanità, capitolo 7560, per consentire di procedere alla progettazione esecutiva e all'avvio degli interventi.

Entro la successiva scadenza semestrale (giugno-dicembre), la regione certifica l'avvenuta spesa della prima quota del 5% di cui sopra, ed invia una richiesta per l'erogazione della somma che prevede di spendere nel successivo semestre. Le somme richieste saranno erogate alla regione o all'ente appaltante appositamente da questa individuato. Le quote successive saranno erogate con cadenza semestrale, a fronte della dichiarazione della regione stessa di aver speso almeno il 70% della quota precedente. Qualora, alla prevista cadenza semestrale, in assenza di giustificato motivo, la regione non abbia speso almeno il 70% della quota precedente, l'erogazione delle ulteriori quote viene sospesa fino al semestre successivo. Decorso inutilmente anche questo termine, verificate, da parte della regione in accordo con il Ministero della sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, tutte le azioni volte alla rimozione della situazione di criticità che ostacola la prosecuzione del sottoprogetto, il finanziamento viene sospeso al fine di verificarne i presupposti per la revoca e stabilire la misura della somma da revocare, anche fino al 100%.

In caso di revoca del finanziamento relativo ad un determinato sottoprogetto, le somme erogate verranno recuperate in occasione del primo trasferimento di risorse dal Ministero della sanità alla regione interessata.

Le richieste di erogazione del finanziamento devono essere prodotte dalla regione secondo le procedure e il modello che verrà predisposto dalla competente Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici

Per tutti gli interventi di tipo strutturale in cui è articolato il sottoprogetto sarà acquisita in atti, dalla regione, al momento della valutazione dei progetti esecutivi per l'ammissione al finanziamento, la documentazione che ne garantisce:

il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni e della normativa europea in materia;

il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 con specifico riguardo alla sicurezza, alla congruità del costo, alla qualità dell'opera.

Per l'erogazione del finanziamento delle quote semestrali richieste dalle regioni, nei limiti delle risorse disponibili nell'anno, si seguirà il criterio cronologico di acquisizione, presso il Ministero della sanità, delle richieste di finanziamento presentate dalle regioni con le modalità indicate al presente punto B).

01A10012

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Aiojoaei Lacramioara del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Aiojoaei Lacramioara ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medicai generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Aiojoaei Lacramioara nata a Oteleni (Romania) il giorno 23 gennaio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Aiojoaei Lacramioara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10013

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Durante Sara del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Durante Sara ha chiesto il riconoscimento del titolo di krankenschwester conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di krankenschwester conseguito nell'anno 2001 presso la scuola per assistenza sanitaria dell'istituto Ingenbohl dell'ospedale Santa Clara di Basilea (Svizzera) dalla sig.ra Durante Sara nata a Binningen (Svizzera) il giorno 17 settembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Durante Sara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10014

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Berrocal Ramirez Hermelinda del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Berrocal Ramirez Hermelinda ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di fisioterapista conseguito nell'anno 1989 presso la universidad nacional «Enrique Guzman y Valle» di La Cantuta (Perù) dalla sig.ra Berrocal Ramirez Hermelinda nata a Lurigancho - Chosica (Perù) il giorno 15 febbraio 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Berrocal Ramirez Hermelinda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10015

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lippuner Annemarie del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lippuner Annemarie ha chiesto il riconoscimento del titolo di krankenschwester conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di krankenschwester conseguito nell'anno 1967 presso la scuola per infermieri professionali di Zurigo (Svizzera) dalla sig.ra Lippuner Annemarie nata a Grabs (Svizzera) il giorno 28 ottobre 1944 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lippuner Annemarie è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10016

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wild Martha del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wild Martha ha chiesto il riconoscimento del titolo di krankenschwester conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di krankenschwester conseguito nell'anno 1965 presso la scuola per infermieri professionali di Zurigo (Svizzera) dalla sig.ra Wild Martha nata a Bühler (Svizzera) il giorno 1° agosto 1942 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wild Martha è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10017

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Elezi Bledar del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Elezi Bledar ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo accademico ad altri per i quali si à già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la scuola per infermieri professionali «Elena Gijka» di Elbasan (Albania) dal sig. Elezi Bledar nato a Elbasan (Albania) il giorno 8 maggio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Elezi Bledar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10059

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 maggio 2001.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi assegnati in base al predetto comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 3, di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con il quale, allo stesso fine, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1 di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per le finalità di cui all'art. 2, comma 6, della citata legge n. 194/1998 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003 per le finalità di cui all'art. 2, comma 5, della medesima legge;

Vista la nota del 23 marzo 2001, n. 237/Segr., con la quale la regione Abruzzo in qualità di responsabile del coordinamento interregionale trasporti ha comunicato che le regioni interessate hanno concordato il riparto di detti contributi secondo i criteri di cui al decreto interministeriale trasporti-tesoro del 20 ottobre 1998, n. 3158;

Ritenuto, sulla base dei predetti criteri, di procedere alla ripartizione tra le medesime regioni dei nuovi contributi di cui ai richiamati articoli delle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000, secondo le percentuali riportate alla colonna n. 1 della tabella allegata, costituente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

I contributi previsti dall'art. 54, comma 1, e dalla relativa tabella 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'art. 144, comma 1, e dalla relativa tabella 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, in base ai criteri indicati nelle premesse, secondo quanto previsto nelle colonne 2, 3, 4 e 5 della tabella allegata, costituente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
ANGELINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 262

ALLEGATO

REGIONI	%	L. 488/99 2001/2015 (art. 2,c.5- L. 194/98)	L. 488/99 2002/2016 (art. 2,c.5- L. 194/98)	L.388/00 2002/2016 (art. 2,c.6- L. 194/98)	L.388/00 2003/2017 (art. 2,c.5-L. 194/98)
	1	2	3	4	5
ABRUZZO	3,321	2.225.070	2.059.020	996.300	996.300
BASILICATA	2,885	1.932.950	1.788.700	865.500	865.500
CALABRIA	3,45	2.311.500	2.139.000	1.035.000	1.035.000
CAMPANIA	11,166	7.481.220	6.922.920	3.349.800	3.349.800
EMILIA ROMAGNA	6,862	4.597.540	4.254.440	2.058.600	2.058.600
LAZIO	13,857	9.284.190	8.591.340	4.157.100	4.157.100
LIGURIA	5,011	3.357.370	3.106.820	1.503.300	1.503.300
LOMBARDIA	15,043	10.078.810	9.326.660	4.512.900	4.512.900
MARCHE	3,504	2.347.680	2.172.480	1.051.200	1.051.200
MOLISE	1,671	1.119.570	1.036.020	501.300	501.300
PIEMONTE	8,57	5.741.900	5.313.400	2.571.000	2.571.000
PUGLIA	6,616	4.432.720	4.101.920	1.984.800	1.984.800
TOSCANA	7,675	5.142.250	4.758.500	2.302.500	2.302.500
UMBRIA	2,293	1.536.310	1.421.660	687.900	687.900
VENETO	8,076	5.410.920	5.007.120	2.422.800	2.422.800
TOTALE GENERALE	100	67.000.000	62.000.000	30.000.000	30.000.000

(importi espressi in migliaia di lire)

01A10045

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni», in Thiene, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998, con il quale è stata iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la denominazione «Mozzarella»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e prevedendo apposite sezioni per gli organismi autorizzati al controllo sulle attestazioni di specificità;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'istanza presentata in data 23 maggio 2000 da «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla S.T.G. «Mozzarella»;

Considerato che gli organismi privati autorizzati per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la attestazione di specificità protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001, relativo alla «Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla S.T.G. "Mozzarella"», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92;

Considerato che, in data 19 luglio 2001, C.S.Q.A. ha trasmesso, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 2001, un piano di controllo ed un piano tariffario conformi agli allegati 1 e 2 del suddetto decreto che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella»

registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998;

2. In conseguenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente lo stesso organismo è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco degli organismi autorizzati nella quale risultano iscritti gli organismi autorizzati al controllo sulla S.T.G. «Mozzarella».

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comporta l'obbligo per «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni, che il medesimo articolo individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo ed il piano tariffario così come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la S.T.G. «Mozzarella» venga apposta la dicitura «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della S.T.G. «Mozzarella» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione ovvero, nei casi di urgenza, a ratifica da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della S.T.G. «Mozzarella» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ha sede lo stabilimento di produzione dell'attestazione di specificità.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10029

DECRETO 27 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», in Roma, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998, con il quale è stata iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la denominazione «Mozzarella»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigi-

lanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e prevedendo apposite sezioni per gli organismi autorizzati al controllo sulle attestazioni di specificità;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'istanza presentata in data 27 giugno 2000 da «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla S.T.G. «Mozzarella»;

Considerato che gli organismi privati autorizzati per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la attestazione di specificità protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «Agroqualità», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001, relativo alla «Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla S.T.G. "Mozzarella"», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92;

Considerato che, in data 17 luglio 2001, Agroqualità ha trasmesso, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 2001, un piano di controllo ed un piano tariffario conformi agli allegati 1 e 2 del suddetto decreto che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in via Montebello, 8 - 00185 Roma, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998;

2. In conseguenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente lo stesso organismo è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco degli organismi autorizzati nella quale risultano iscritti gli organismi autorizzati al controllo sulla S.T.G. «Mozzarella».

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comporta l'obbligo per l'«Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni, che il medesimo articolo individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo ed il piano tariffario così come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la S.T.G. «Mozzarella» venga apposta la dicitura «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della S.T.G. «Mozzarella» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione ovvero, nei casi di urgenza, a ratifica da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della S.T.G. «Mozzarella» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ha sede lo stabilimento di produzione dell'attestazione di specificità.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10030

DECRETO 27 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», in Milano, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998, con il quale è stata iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la denominazione «Mozzarella»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e prevedendo apposite sezioni per gli organismi autorizzati al controllo sulle attestazioni di specificità;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'istanza presentata in data 22 maggio 2000 da «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla S.T.G. «Mozzarella»;

Considerato che gli organismi privati autorizzati per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e

forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la attestazione di specificità protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «Certiquality», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001, relativo alla «Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla S.T.G. "Mozzarella"», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92;

Considerato che, in data 19 luglio 2001, Certiquality ha trasmesso, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 2001, un piano di controllo ed un piano tariffario conformi agli allegati 1 e 2 del suddetto decreto che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/92 della commissione del 25 novembre 1998;

2. In conseguenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente lo stesso organismo è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco degli organismi autorizzati nella quale risultano iscritti gli organismi autorizzati al controllo sulla S.T.G. «Mozzarella».

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comporta l'obbligo per «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni, che il medesimo articolo individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo ed il piano tariffario così come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la S.T.G. «Mozzarella» venga apposta la dicitura «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» comunica con immediatezza e comunque con termine non

superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della S.T.G. «Mozzarella» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione ovvero, nei casi di urgenza, a ratifica da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della S.T.G. «Mozzarella» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ha sede lo stabilimento di produzione dell'attestazione di specificità.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10031

DECRETO 27 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «SGS ICS S.r.l.», in Milano, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998, con il quale è stata iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 la denominazione «Mozzarella»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e prevedendo apposite sezioni per gli organismi autorizzati al controllo sulle attestazioni di specificità;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999 che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'istanza presentata in data 20 aprile 2001 da «SGS ICS S.r.l.» intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla S.T.G. «Mozzarella»;

Considerato che gli organismi privati autorizzati per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la attestazione di specificità protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «SGS ICS S.r.l.», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001, relativo alla «Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla S.T.G. "Mozzarella"», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92;

Considerato che, in data 10 luglio 2001 «SGS ICS S.r.l.» ha trasmesso, secondo le previsioni dell'art. 2

del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 2001, un piano di controllo ed un piano tariffario conformi agli allegati 1 e 2 del suddetto decreto che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo di controllo «SGS ICS S.r.l.», con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/A, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/92 della commissione del 25 novembre 1998;

2. In conseguenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente lo stesso organismo è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco degli organismi autorizzati nella quale risultano iscritti gli organismi autorizzati al controllo sulla S.T.G. «Mozzarella».

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comporta l'obbligo per «SGS ICS S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni, che il medesimo articolo individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «SGS ICS S.r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo ed il piano tariffario così come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «SGS ICS S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la S.T.G. «Mozzarella» venga apposta la dicitura «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «SGS ICS S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «SGS ICS S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della S.T.G. «Mozzarella» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «SGS ICS S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione ovvero, nei casi di urgenza, a ratifica da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della S.T.G. «Mozzarella» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ha sede lo stabilimento di produzione dell'attestazione di specificità.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10032

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

ORDINANZA 28 agosto 2001.

Disciplina per l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati. (Ordinanza n. 700).

IL VICE COMMISSARIO
DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il presidente della Regione siciliana è stato nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;

Considerato che, con ordinanza commissariale del 23 novembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 2000, è stato fatto divieto a qualsiasi soggetto di introdurre nel territorio della Regione siciliana rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero, fatte salve motivate apposite deroghe inerenti ad iniziative poste in essere a livello nazionale, da autorizzarsi con specifico provvedimento del commissario delegato, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata ordinanza n. 2983/1999;

Visto l'art. 2, lettera *o)*, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000, che ha soppresso il predetto comma 6, sostituendolo con i seguenti:

«6. È vietato l'ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni e dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti» e

«7. Il commissario delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli obiettivi del piano, ed in particolare, con riferimento al progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata, ed al fine di assicurare il riciclaggio di tali frazioni nonché il recupero del C.D.R. prodotto dai rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, disciplina, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, l'importazione nel territorio della Regione siciliana di rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati nel territorio regionale medesimo».

Vista la disposizione del commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 641, del 23 luglio 2001, con la quale il dott. avv. Felice Crosta, è stato nominato vice commissario, con le competenze afferenti il commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

Considerato che occorre disciplinare l'ingresso in Sicilia di rifiuti destinati ad essere riciclati e recuperati nel territorio regionale medesimo;

Considerato che ai fini della presente ordinanza valgono le definizioni stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo n. 22/1997;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997, che prevede, al comma 5, che le informazioni contenute nel registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere rese in ogni momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 22/1997, che prevede, al comma 4, che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila (pari a 258,23 €) a lire tremilioni (pari a 1539,37 €) nei casi di mancato invio delle informazioni alle autorità competenti;

Visto che il Ministro dell'ambiente, con nota n. 15792 del 30 novembre 2000, ha reso l'intesa richiesta «Cosicché nell'ordinanza commissariale venga previsto: l'applicazione della disciplina anche all'importazione di rifiuti destinati al recupero, compresi i rifiuti destinati al recupero in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997; l'obbligo del richiedente di indicare la percentuale di beni e prodotti recuperati dai rifiuti importati e la percentuale di rifiuti che deriveranno dalle operazioni di recupero; l'obbligo del richiedente di indicare la specifica destinazione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero»;

Vista l'ordinanza n. 107 del 28 febbraio 2001, con la quale si è provveduto a dettare una prima disciplina sull'ingresso dei rifiuti in Sicilia;

Vista l'ordinanza n. 500 del 26 giugno 2001, con la quale si è proceduto a modificare la predetta ordinanza n. 107/2001, al fine di accelerare le procedure e migliorare il controllo sulla gestione dei rifiuti, alla luce dell'esperienza già maturata, in aderenza alle indicazioni espresse dal Ministero dell'ambiente con la predetta nota n. 15792/2000;

Considerato che a seguito del trasferimento degli uffici del commissario delegato per l'emergenza rifiuti

e per la tutela delle acque in Sicilia occorre modificare l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 500 del 26 giugno 2001;

Ritenuto di dover riproporre il contenuto della predetta ordinanza n. 500/2001;

Ordina:

Art. 1.

È vietato l'ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni o dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti.

Art. 2.

È consentito l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati al riciclaggio ed al recupero, nel rispetto delle previsioni della presente ordinanza.

Art. 3.

Chiunque intenda far entrare in Sicilia rifiuti da destinare al recupero deve chiedere preventiva autorizzazione al vice commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, via Catania n. 2 - 90141 Palermo.

Nella richiesta, firmata dal rappresentante legale nel caso di società, dovrà essere dichiarato, il possesso delle autorizzazioni prescritte per l'attività di recupero e trattamento rifiuti, la quantità, la tipologia, la provenienza, i produttori/detentori dei rifiuti da recuperare, oggetto della richiesta di autorizzazione (per singola tipologia); la percentuale di beni e prodotti recuperabili dai rifiuti da importare (per singola tipologia); la percentuale di rifiuti (sovvalli) derivante dalle operazioni di recupero e gli impianti di smaltimento ai quali gli stessi saranno avviati (per singola tipologia).

Alla domanda devono essere allegati, relazione tecnica sul ciclo di produzione dalla quale risulti tra l'altro la tipologia del processo di recupero, la potenzialità di trattamento complessiva ed autorizzata dell'impianto, la quantità e qualità dei rifiuti trattati su base annua, le percentuali di sovvalli prodotti e beni recuperati dai rifiuti, copia delle prescritte autorizzazioni alle attività di recupero e trattamento dei rifiuti e copia dei contratti con gli impianti di smaltimento dei rifiuti (sovvalli) derivanti dalle operazioni di recupero.

Gli interessati dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga in merito alle predette autorizzazioni.

Ottenuta l'autorizzazione, gli interessati potranno far entrare in Sicilia i rifiuti da riciclare e da recuperare, ferma restando la facoltà del commissario delegato di disporre divieti e di dettare specifiche disposizioni, con particolare riferimento ad esigenze sopravvenute ed alla quantità e qualità del sovvallo.

I soggetti autorizzati dovranno far pervenire entro il giorno quindici di ogni mese il prospetto riepilogativo, per le operazioni effettuate nel mese precedente, a firma del rappresentante legale utilizzando le schede o il software all'uopo predisposti dalla struttura commissariale.

I predetti prospetti dovranno essere inoltrati mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o in alternativa potranno essere inviati anche per via informatica, all'indirizzo e-mail: ucomrifiuti@regione.sicilia.it, con richiesta di conferma di lettura.

Art. 4.

La presente disciplina si applica anche all'importazione di rifiuti destinati al recupero, compresi i rifiuti destinati al recupero in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 5.

È revocata l'ordinanza commissariale 23 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 2000.

Art. 6.

È abrogata l'ordinanza commissariale n. 107 del 28 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2001.

Art. 7.

Chiunque ometta o ritardi le comunicazioni previste dalla presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e della Regione siciliana.

Palermo, 28 agosto 2001

Il vice commissario: CROSTA

01A10044

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZONE

CIRCOLARE 6 settembre 2001, n. **AIPA/CR/32.**

Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili.

A tutte le amministrazioni pubbliche

A seguito delle linee guida dettate nella materia dal Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 3/2001 del 13 marzo 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2001) vengono indicati criteri e strumenti per favorire l'accesso ai siti web delle pubbliche amministrazioni e l'uso delle applicazioni informatiche da parte delle persone disabili.

In particolare, vengono specificati i criteri da rispettare nella progettazione e manutenzione dei sistemi informatici pubblici, per favorire l'accessibilità ai siti web che mettono a disposizione di cittadini e imprese informazioni e servizi interattivi mediante tecnologie e protocolli Internet e alle applicazioni informatiche utilizzate dal personale della pubblica amministrazione e da cittadini e imprese per i servizi resi cosi fruibili.

Le amministrazioni che intendessero aderire integralmente agli orientamenti espressi dal WAI «Web content accessibility guidelines 1.0» del consorzio W3C, potranno raggiungere un miglior livello di accessibilità dei propri siti.

Per quanto riguarda la progettazione o la riconversione di sistemi applicativi rivolti ad un insieme limitato di utilizzatori, le amministrazioni sono invitate in via preliminare a valutare il livello di effettiva e possibile utilizzazione delle applicazioni da parte di soggetti disabili.

1. *Disabilità e tecnologie assistive: principi generali di intervento per favorire l'accessibilità.*

Per disabilità si intende qualsiasi restrizione o impedimento nel normale svolgimento di un'attività derivante da una menomazione.

In questo contesto vengono considerati soltanto gli aspetti di interazione con i sistemi informatici; il termine «accessibilità» va inteso quindi come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità.

Le disabilità possono essere:

a) fisiche: che comprendono le disabilità motorie, relative al controllo dei movimenti degli arti, e sensoriali, che riguardano limitazioni della vista e dell'udito;

b) cognitive: che possono eventualmente associarsi a menomazioni motorie o sensoriali. Le limitazioni delle funzioni intellettive possono assumere caratteristiche diverse (disturbi della parola, del linguaggio, della coordinazione del pensiero, ecc.), tali da ridurre i livelli di comunicazione, attenzione e risposta agli stimoli esterni.

Le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono di superare o ridurre le condizioni di svantaggio dovute ad una specifica disabilità, vengono di seguito denominate «tecnologie assistive» o «ausili».

Il grado più elevato di accessibilità si consegue attuando il principio della «progettazione universale», secondo il quale ogni attività di progettazione deve tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori. Questo principio, applicato ai sistemi informatici, si traduce nella progettazione di sistemi, prodotti e servizi fruibili da ogni utente, direttamente o in combinazione con tecnologie assistive.

L'applicazione del principio di progettazione universale può presentare dei limiti e, in alcuni casi, porre vincoli alla creatività. Nel caso dei siti web, i vincoli riguardano le modalità di attuazione delle varie soluzioni tecniche, piuttosto che il contenuto e l'estetica dei documenti, per cui non si traducono in limitazioni della possibilità espressiva, Nel caso di sistemi informatici dedicati a specifiche finalità applicative, vi sono situazioni nelle quali non è possibile una completa e generale applicazione del principio, in quanto le soluzioni tecniche disponibili, allo stato, non permettono di rendere tutte le possibili funzioni accessibili a qualunque utente, indipendentemente dalle sue capacità fisiche e sensoriali. Le possibilità attuali coprono, tuttavia, una casistica molto vasta e suscettibile di ulteriore continuo ampliamento grazie all'evoluzione tecnologica.

La rispondenza ai requisiti di accessibilità deve essere interpretata in maniera non limitativa: gli autori non devono essere scoraggiati ad usare elementi multimediali, ma, al contrario, invitati a sfruttarli per assicurare l'accesso alle informazioni a una sempre più vasta platea di utenti.

Per quanto concerne i siti web e, più in generale, i programmi di accesso a sorgenti separate di informazione, il requisito di accessibilità sarà tanto più facilmente soddisfatto quanto più la progettazione si sia basata sulla separazione dei contenuti dalle modalità di presentazione. La separazione è resa oggi più agevole dal diffondersi di linguaggi di marcatura e dall'utilizzo di sylesheet.

In generale, l'elemento architetturale di un sistema informatico che viene maggiormente interessato dal problema dell'accessibilità è l'interfaccia utente; pertanto, nella progettazione o nell'adattamento di interfacce esistenti, è fondamentale un'adeguata conoscenza delle opportunità offerte dalla tecnologie assistive per sfruttarle nel modo migliore, tenendo conto delle finalità applicative.

Per favorire il rispetto dei principi illustrati, vengono fornite nel seguito definizioni di accessibilità riferite a specifiche configurazioni di postazione di lavoro e tecnologie assistive, sulle quali effettuare i test appropriati.

2. *Linee guida e criteri per l'accessibilità dei siti web.*

Un «sito web accessibile» è un sito Internet il cui contenuto informativo multimediale e le cui procedure di interazione e navigazione siano fruibili da utenti dotati di browser con diverse configurazioni, che consentano di disabilitare le funzioni di caricamento di immagini, animazione, suono, colore, temporizzazione e omettere l'uso di visualizzatori addizionali.

Per rendere accessibile un sito web ci si deve attenere alle seguenti indicazioni:

a) struttura del sito:

nel progettare il sito occorre prevedere una struttura comprensibile, applicando quei criteri di usabilità che prescrivono di evitare l'affollamento di link e strutture di pagina e di navigazione complesse;

il sito deve essere dotato di una mappa di navigazione interattiva per migliorare la comprensione della struttura e di un motore di ricerca con controllo ortografico incorporato;

è consigliabile mantenere una struttura omogenea delle pagine;

b) accessibilità:

è sconsigliabile il ricorso a versioni parallele (grafica, solo testo, grandi caratteri, ecc.), per le conseguenti maggiori difficoltà di aggiornamento, a meno che non sia questo l'unico modo per garantire un miglioramento effettivo del grado di accessibilità. In questo caso, deve essere assicurato l'allineamento del contenuto delle pagine del sito accessibile e con quelle del sito principale. Nel caso di intervento di recupero di accessibilità su un sito esistente, si raccomanda di utilizzare la soluzione di restauro delle pagine, rispettando le regole di accessibilità;

nella realizzazione dei documenti, si devono ricercare soluzioni che permettano la compresenza di componenti orientate a diverse necessità degli utenti. Ad esempio, per i browser che non trattano queste componenti occorre utilizzare le opzioni noframes e noscripts, che forniscono procedure alternative; un'altra soluzione consiste negli «equivalenti testuali» che consentono di fornire le stesse informazioni a coloro che non possono fruire di una o più componenti multimediali. Gli equivalenti testuali vanno applicati a componenti quali: immagini, rappresentazioni grafiche del testo (inclusi i simboli), bottoni grafici, regioni delle mappe immagine, applets e altri oggetti di programmazione, ASCII art, piccole immagini usate come identificatori delle voci di una lista, spaziatori, disegni, grafi, filmati o altre immagini in movimento, come GIF animate. Gli equivalenti testuali potranno essere semplici etichette associate all'elemento o vere e proprie descrizioni dettagliate inserite in una pagina separata e collegata all'elemento grafico mediante un link, in funzione del contenuto informativo dell'elemento grafico stesso: per una immagine, una vera descrizione è necessaria soltanto se significativa per la comprensione del documento nel quale è inserita; negli altri casi è sufficiente un'etichetta testuale che ne indichi la funzione;

si sconsiglia l'uso di figure di sfondo ad una pagina e di testi realizzati in forma di immagine: una figura di sfondo disturba la percezione del testo sovrapposto da parte dei disabili cognitivi e degli ipovedenti e un'immagine di testo non possiede flessibilità sufficiente per adattarsi alle esigenze degli utenti ipovedenti;

c) formati e fruibilità delle informazioni:

è utile predisporre una versione compressa dei documenti di grandi dimensioni da scaricare, la quale comprenda i file collegati indispensabili alla navigazione fuori linea, usando link di tipo relativo. I nomi dei file e delle directory devono essere compatibili con tutti i programmi di navigazione. I formati dovrebbero essere accessibili e non proprietari: HTML, RTF, testo. Se fossero necessari altri formati, come PDF, GIF, JPG, sarebbe necessario accompagnarli con una versione accessibile;

si raccomanda l'uso di fogli di stile, in applicazione del principio di separazione fra contenuto e visualizzazione delle pagine. La flessibilità e intercambiabilità dei fogli di stile consentono di personalizzare la presentazione dei documenti secondo le esigenze dell'utente, attraverso la scelta dei font, le loro dimensioni e il più adatto contrasto cromatico. In generale, è consigliabile che la rappresentazione grafica, per i testi e per le immagini, sia semplice: vanno evitati caratteri troppo piccoli, righe compresse, font bizzarri, colori sfumati o con tenui contrasti con lo sfondo;

si sconsiglia l'uso di tabelle ai fini dell'organizzazione della struttura delle pagine, almeno quando il contenuto perda senso se la tabella venga linearizzata. Riguardo all'uso delle tabelle per la presentazione e la tabulazione dei dati, occorre comporre i documenti con i marcatori necessari per l'individuazione della cella all'interno della griglia. In particolare, è utile inserire le intestazioni di riga e di colonna, affinché i dispositivi alternativi di visualizzazione possano procedere ad una corretta individuazione della cella. Risulta anche utile una descrizione dell'organizzazione dei dati, fornita ad esempio come didascalia della tabella. Quando si debbano creare tabelle complesse (ad esempio con struttura nidificata), è consigliabile fornire una pagina alternativa con una versione linearizzata delle tabelle stesse.

La procedura di verifica di accessibilità deve simulare le condizioni di utilizzo da parte dell'utente disabile.

Si considera accessibile un sito che non ostacoli l'orientamento, la navigazione, la lettura di pagine e documenti, lo scaricamento di file e l'interazione con form o quant'altro richieda introduzione di dati e gestione di comandi, quando tali operazioni siano eseguite da una persona sufficientemente addestrata nell'uso di una postazione di lavoro, con una configurazione dotata di uno o più dei seguenti software e ausili:

1) browser grafico, anche se privo di visualizzatori speciali, con capacità di gestione di fogli di stile o di componenti multimediali disabilitate (immagini, animazioni, suoni, colore): MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Amaya;

2) browser testuale Lynx 2.8 o superiore, in versione per Unix, Dos o «Prompt di Dos» di Windows 95 o superiore;

3) come al punto 2), in combinazione con uno screen reader testuale per Dos;

4) come al punto 1), in combinazione con uno screen reader per ciechi operante sotto Windows 95 o superiore;

5) come al punto 1), in combinazione con un ingranditore di schermo per ipovedenti;

6) come al punto 1), in combinazione con un ausilio per disabili motori, con tastiera e/o mouse alternativi;

7) come al punto 1), in combinazione con un sistema di input vocale a controllo completo dell'interfaccia utente.

Gli ausili si intendono in «versione italiana recente», cioè disponibile in Italia da gennaio 2000 o successivamente.

I browser ai punti 1) e 2), essendo svincolati dalla tecnologia assistiva, rispondono all'esigenza di una verifica di prima approssimazione, effettuabile direttamente dallo sviluppatore, e coprono le necessità di quegli utenti che, pur non essendo affetti da minorazioni motorie o sensoriali, si trovano in condizione di non poter fruire pienamente di tutte le componenti multimediali di un sito, a causa di condizioni ambientali o di limitazioni tecnologiche.

Le verifiche di accessibilità con le configurazioni indicate al punto 1) potranno simulare varie condizioni di disabilità, attraverso la disattivazione selettiva di una o dell'altra funzione multimediale (ad esempio: immagini e grafica per simulare la cecità, suoni per la sordità, colori per i difetti di percezione cromatica).

La verifica, allorché siano adottate le diverse forme di tecnologia assistiva nei punti da 3) a 7), consente di riprodurre meglio le condizioni operative di utenti disabili. È raccomandata la compatibilità con tutti i modelli o versioni delle tipologie di ausilio elencate; tuttavia il livello minimo di accessibilità si potrà considerare raggiunto anche se assicurato soltanto con gli ausili più avanzati.

3. *Linee guida e criteri per l'accessibilità delle applicazioni software.*

Le barriere presenti nelle applicazioni software costituiscono uno degli ostacoli all'integrazione del personale disabile nelle attività degli uffici ed una fonte di discriminazione per i cittadini disabili che vengono esclusi o limitati nella fruizione dei servizi disponibili per via telematica. Una tipologia particolarmente importante è quella delle applicazioni didattiche multimediali, per le conseguenze che ha sull'integrazione dei ragazzi disabili nella scuola. Per le applicazioni multimediali che adottino le medesime modalità di presentazione del web, le problematiche di accessibilità si riconducono a quelle esposte in precedenza.

Ai fini dell'accessibilità, i criteri fondamentali ai quali le amministrazioni sono invitate ad attenersi nello sviluppo di applicazioni informatiche sono i seguenti:

a) accessibilità dalla tastiera:

tutte le funzioni dell'applicazione devono essere gestibili da tastiera. Tutte le azioni previste con l'uso di dispositivi di puntamento e manipolazione di oggetti devono essere rese possibili anche con equivalenti comandi di tastiera e devono essere chiaramente descritte nella documentazione dell'applicazione;

i comandi impartiti con combinazione di tasti di scelta rapida devono rispettare, per le operazioni più comuni, le scelte abituali del sistema operativo e devono essere ridefinibili dall'utente per risolvere eventuali problemi di conflitto con quelli della tecnologia assistiva. Vanno inoltre preferite combinazioni semplici di tasti che risultino di facile memorizzazione e richiedano una modesta abilità manuale per l'esecuzione;

l'applicazione deve prevedere una successione logica delle operazioni di interazione. La successione deve essere chiaramente individuabile dalla tecnologia assistiva, per seguirne il percorso e consentire l'interpretazione alternativa delle operazioni;

l'applicazione non deve interferire con le funzioni di accessibilità eventualmente disponibili nel sistema operativo;

i comandi che prevedono una risposta a tempo devono essere evitati, oppure deve essere prevista la possibilità, per l'utilizzatore, di regolare il tempo di risposta;

b) icone:

tutte le icone devono avere una chiara etichetta testuale o un'alternativa testuale selezionabile dall'utilizzatore;

ad ogni icona deve essere associata una combinazione di tasti di scelta rapida. Per le barre di icone deve essere disponibile anche un menù a tendina con comandi equivalenti;

c) oggetti:

l'applicazione deve usare le routine di sistema per la presentazione del testo, in modo da permetterne l'interpretazione alla tecnologia assistiva. L'informazione minima da fornire per tale interpretazione è costituita dal contenuto testuale dello schermo, dagli attributi del testo e dalla posizione del cursore;

l'applicazione deve rendere disponibili sufficienti informazioni sugli oggetti usati dall'interfaccia utente, affinché la tecnologia assistiva possa identificarli e interpretarne la funzione;

d) multimedia:

l'applicazione deve prevedere opzioni alternative di segnalazione visiva di avvertimento e rinforzo delle segnalazioni sonore di allarme del programma;

l'applicazione deve prevedere opzioni di presentazione sincronizzata in formato testuale di tutte le informazioni audio, per mezzo di didascalie, sotto-titolazioni o altro, se questo non sia palesemente in contra-

sto con le funzioni del programma o oggettivamente impossibile da realizzare o non sufficiente per un utilizzatore non udente;

l'applicazione deve prevedere opzioni di descrizione vocale o presentazione sincronizzata in formato testuale di tutte le informazioni di tipo video se questo non è palesemente in contrasto con le funzioni del programma o oggettivamente impossibile da realizzare o non sufficiente per un utilizzatore non vedente (ad esempio programmi CAD o di montaggio fotografico);

e) presentazione a video:

l'applicazione non deve usare il colore come mezzo per fornire informazione o indicare una azione selezionabile in un menu oppure deve prevedere un metodo alternativo utilizzabile anche da chi non percepisce i colori;

l'applicazione deve permettere all'utilizzatore di scegliere i colori e regolare il loro contrasto, sia nell'interfaccia utente sia nelle aree di lavoro e presentazione dei dati;

l'applicazione non deve contenere immagini di sfondo in presenza di un testo o un grafico importante, oppure deve essere fornita di una opzione per eliminare tale sfondo;

l'applicazione deve permettere all'utilizzatore di cambiare dimensioni e tipo di caratteri, per mezzo del sistema operativo, per la presentazione a video e per la stampa;

l'applicazione deve permettere all'utilizzatore di regolare o bloccare gli effetti di lampeggio, rotazione o movimento delle presentazioni a video, se questo non interferisce con lo scopo dell'applicazione;

l'applicazione deve permettere all'utente di selezionare la definizione di schermo preferita;

l'applicazione deve rispettare le scelte dell'utente relative ai puntatori di sistema del mouse;

per gli elementi selezionabili, si deve prevedere una distanza minima di almeno il 4% della larghezza o altezza dello schermo, oppure deve essere prevista un'opzione di ridimensionamento;

f) etichette dei campi:

le etichette relative ai campi dei dati devono trovarsi immediatamente vicine ai campi stessi, preferibilmente a sinistra, in modo da facilitare la loro lettura, e l'associazione al campo relativo, da parte degli screen reader per i ciechi;

g) documentazione:

tutta la documentazione deve essere fornita anche in formato elettronico accessibile e deve includere anche descrizioni testuali di figure e grafici;

qualunque uscita prodotta dall'applicazione deve essere disponibile in formato accessibile.

La procedura di verifica di accessibilità deve simulare le condizioni di utilizzo da parte dell'utente disabile.

Si considera accessibile un'applicazione informatica dotata di un'interfaccia utente che, con l'eventuale ausilio di tecnologia assistiva, non presenti difficoltà di: lettura del contenuto di tutte le finestre visualizzabili sullo schermo, controllo dell'inserimento di dati e dell'interazione con elementi o oggetti dell'interfaccia (menu orizzontali o a tendina, bottoni, campi di editing, check box, radio box, ecc.), quando tali operazioni siano eseguite da una persona sufficientemente addestrata nell'uso di una postazione di lavoro, con una configurazione dotata, a seconda dei casi, di strumenti di tecnologia assistiva quali:

screen reader per ciechi, con sintesi vocale o display Braille;

funzioni di ausilio per ipovedenti e disabili motori fornite dal sistema;

applicativo specifico di ingrandimento di schermo;

sistema di input vocale, con dettatura di testo e emulazione di comandi di tastiera e/o mouse;

ausilio per disabili motori, con tastiera e/o mouse alternativi.

Gli ausili si intendono in «versione italiana recente», cioè disponibile in Italia da gennaio 2000 o successivamente.

Le caratteristiche di accessibilità devono essere possedute dal software applicativo, indipendentemente dalla piattaforma hardware e software di destinazione, purché sia disponibile la specifica tecnologia assistiva. Nel caso di applicativi per sistemi multi-utente le condizioni di accessibilità si possono applicare all'emulatore di terminale, il quale può funzionare sotto altro sistema operativo, permettendo di scegliere la soluzione più favorevole.

Sul sito dell'Aipa, all'indirizzo www.aipa.it è pubblicata una selezione di riferimenti sul tema dell'accessibilità. L'Aipa, anche in collaborazione con altre amministrazioni, sta progettando la realizzazione di un sito specificatamente dedicato alla accessibilità. Nel frattempo, chiunque volesse inviare osservazioni, contributi, richieste, può inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo accesso@aipa.it

Si confida che le amministrazioni vogliano adottare le iniziative necessarie per migliorare la accessibilità dei siti web e delle applicazioni software ad operatori ed utenti disabili.

Entro un anno si procederà ad aggiornare la presente circolare, sulla base dell'esperienza maturata nel frattempo e degli avanzamenti tecnologici.

Si rimane a disposizione per ogni necessario ragguaglio.

Roma, 6 settembre 2001

Il presidente: ZULIANI

01A10077

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9060
Yen giapponese	107,88
Corona danese	7,4437
Lira Sterlina	0,61690
Corona svedese	9,5832
Franco svizzero	1,5040
Corona islandese	90,44
Corona norvegese	7,9990
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57303
Corona ceca	34,123
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,97
Litas lituano	3,6232
Lat lettone	0,5608
Lira maltese	0,4035
Zloty polacco	3,8497
Leu romeno	27386
Tallero sloveno	219,7971
Corona slovacca	43,377
Lira turca	1336000
Dollaro australiano	1,7607
Dollaro canadese	1,4158
Dollaro di Hong Kong	7,0666
Dollaro neozelandese	2,1340
Dollaro di Singapore	1,5764
Won sudcoreano	1168,97
Rand sudafricano	7,8220

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10322

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Geynevral»

Estratto decreto n. 433 del 12 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Geymonat S.p.a., con sede in via S. Anna, 2 - Anagni (Frosinone), con codice fiscale n. 00192260602, è ora trasferita alla società: Medisca farmaceutici S.r.l., con sede in via Giuseppe Revere, 16 - Milano, con codice fiscale n. 12283800154.

Medicinale: NEO GEYNEVRAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 022784033 - 5 fiale liof. + 5 fiale solv;

A.I.C. n. 022784045 - 6 fiale liof. + 6 fiale solv.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9930

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artane»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 475 del 12 luglio 2001

Medicinale: ARTANE.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - 04011 Italia, codice fiscale n. 00130300874.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13):

1. modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

8. modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario;

15. modifica secondaria della produzione del medicinale;

16. modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica richiesta concernente l'autorizzazione ad effettuare la produzione, il confezionamento, il controllo ed il rilascio dei lotti della specialità medicinale anche presso lo stabilimento della ditta John Wyeth & Brother Ltd., sito in New Lane - Havant (UK). È altresì approvata la modifica del processo produttivo, con conseguente modifica della composizione quali-quantitativa degli eccipienti (senza modifica della biodisponibilità) di seguito riportata:

da: gomma arabica mg 3, amido mg 54, calcio fosfato bibasico mg 150, magnesio staerato mg 1;

a: amido di mais pregelinizzato mg 14,6, amido di mais mg 57,23, calcio fosfato bibasico mg 127,17, magnesio staerato mg 0,900.

Conseguentemente, è approvata la modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito, e la modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario, con passaggio dall'attuale confezionamento in blister ad una confezione in bottiglia di polipropilene relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 003488018 - 50 compresse 2 mg.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, si autorizza la modifica della denominazione della confezione della specialità medicinale in:

A.I.C. n. 003488018 - «2 mg compresse» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9934

Modificazioni all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beclojet»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 509 del 19 luglio 2001

Specialità medicinale: BECLOJET.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - 43100 Italia, codice fiscale n. 01697370342.

Variazione A.I.C.: modifiche di eccipienti; modifica stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

per la confezione A.I.C. n. 028844013 - «50» Aerosol dosato 200 erogazioni 50 mcg (sospesa) principio attivo invariato.

Eccipienti:

da: sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano;

a: HFA 134A (norflurano), etanolo, glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

per la confezione A.I.C. n. 028844025 - «250» aerosol dosato 200 erogazioni 250 mcg principio attivo invariato.

Eccipienti:

da: sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano, lecitina di soia;

a: HFA 134A (norflurano), etanolo, glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028844013 - «50» aerosol dosato 200 erogazioni 50 mcg (sospesa) varia a: «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione con erogatore jet per 200 inalazioni;

A.I.C. n. 028844025 - «250» aerosol dosato 200 erogazioni 250 mcg varia a: «250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione con erogatore jet per 200 inalazioni.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «50» aerosol dosato 200 erogazioni 50 mcg (A.I.C. n. 028844013), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

01A10048

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Escor»

Estratto decreto n. 495 del 23 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Parke Davis S.p.a., con sede in via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano), con codice fiscale n. 09810140153, è ora trasferita alla società: Menarini international operations Luxembourg s.a., con sede in 1, Avenue de La Gare, Luxembourg, Lussemburgo.

Medicinale: ESCOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 029078019 - «Retard» 30 capsule 8 mg;

A.I.C. n. 029078021 - «Retard» 50 capsule 8 mg;

A.I.C. n. 029078033 - «Retard» 30 capsule 16 mg;

A.I.C. n. 029078045 - «Retard» 50 capsule 16 mg.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itaIiana.

01A9929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Careflu»

Estratto decreto n. 496 del 23 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacare S.r.l., con sede in via Washington, 7 - Milano, con codice fiscale n. 12363980157, è ora trasferita alla società: Farma uno S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale n. 02732270653.

Medicinale: CAREFLU.

Confezione: A.I.C. n. 034795017, «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pipeacid»

Estratto decreto n. 503 del 26 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Tosi Farmaceutici S.a.s., con sede in corso della Vittoria, 12/B - Novara, con codice fiscale n. 00109210039, è ora trasferita alla società: Farmaceutici del Saz Filippini S.r.l., con sede in via dei Pestigalli n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 03734080157.

Medicinale: PIPEACID.

Confezione: A.I.C. n. 024828028 - 20 capsule 400 mg.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9932

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo B)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 211/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 9, prima colonna, nelle premesse, al terzo capoverso, dove è scritto: «Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 1997, n. *97*, nonché il numero *18* dell'allegato 1 ...», leggasi: «Visto l'articolo 20, comma 8, della legge *15 marzo* 1997, n. *59*, nonché il numero *19* dell'allegato 1 ...»;

alla pag. 9, seconda colonna, art. 4, comma 3, al primo rigo, dove è scritto: «3. I beni descritti dagli articoli *1*, 14, 15 e 16 ...», leggasi: «3. I beni descritti dagli articoli *13*, 14, 15 e 16 ...»;

alla pag. 10, prima colonna, art. 4, comma 4, lettera *f)*, al secondo rigo, dove è scritto: «...Chiesa evangelica luterana in Italia *e dell'organo* responsabile ...», leggasi: «... Chiesa evangelica luterana in Italia *con l'organo* responsabile ...»;

alla pag. 11, prima colonna, art. 9, comma 3, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... del testo unico in materia edilizia. (L)», leggasi: «... del testo unico in materia edilizia *approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001.* (L)»;

alla pag. 11, prima colonna, art. 9, comma 4, al terzo rigo, dove è scritto: «... procedimenti previsti *nei commi* 1 ...», leggasi: «... procedimenti previsti *al comma* 1...»;

alla pag. 11, art. 9, comma 5, al secondo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «... del piano urbanistico *regionale* ...», leggasi: «... del piano urbanistico *generale* ...»;

alla pag. 11, art. 9, comma 5, al sesto rigo della seconda colonna, dove è scritto: «... approvata la determinazione del *consiglio* comunale ...», leggasi: «... approvata la determinazione del *Consiglio* comunale ...»;

alla pag. 13, prima colonna, art. 19, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «... da parte del *consiglio* comunale ...», leggasi: «... da parte del *Consiglio* comunale ...»;

alla pag. 13, prima colonna, art. 19, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «... è trasmesso al *consiglio* comunale ...», leggasi: «... è trasmesso al *Consiglio* comunale ...»;

alla pag. 13, seconda colonna, art. 19, comma 4, al terzo rigo, dove è scritto: «... del piano urbanistico *regionale* ...», leggasi: «... del piano urbanistico *comunale* ...»;

alla pag. 13, seconda colonna, art. 19, comma 4, al quinto rigo, dove è scritto: «... della delibera del *consiglio* comunale ...», leggasi: «... della delibera del *Consiglio* comunale ...»;

alla pag. 14, prima colonna, art. 22, comma 2, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... gli interessi nella misura del tasso legale. *(R)*», leggasi: «... gli interessi nella misura del tasso legale. *(L)*»;

alla pag. 14, seconda colonna, art. 23, il contenuto del comma 4 è espunto;

alla pag. 18, seconda colonna, art. 43, comma 2, lettera *g)*, dove è scritto: «... ai sensi dell'articolo *8*, comma *1*. (L)», leggasi: «... ai sensi dell'articolo *14*, comma *2.* (L)»;

alla pag. 20, seconda colonna, nella rubrica del titolo IV dove è scritto: «DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DEI DIRITTI *E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI*», leggasi: «DISPOSIZIONI SULLA TUTELA *GIURISDIZIONALE*».

alla pag. 20, seconda colonna, art. 53, comma 2, dove è scritto: «2. Si applicano le disposizioni dell'articolo *23* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come *modificato* dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205 ...», leggasi: «2. Si applicano le disposizioni dell'articolo *23-bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come *introdotto* dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205 ...».

01A10098

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo C)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 211/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 24, prima colonna, nelle premesse, al terzo capoverso, dove è scritto: «Visto l'articolo 20, comma 8, della legge *1997, n. 97*, nonché il *n. 18* dell'allegato 1 ...», leggasi: «Visto l'articolo 20, comma 8, della legge *15 marzo 1997, n. 59*, nonché il *numero 19* dell'allegato 1 ...»;

alla pag. 25, prima colonna, art. 11, comma 1, lettera *b)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... con le esigenze di celerità del procedimento; *(R)*», leggasi: «... con le esigenze di celerità del procedimento;»;

alla pag. 25, seconda colonna, art. 14, comma 3, nell'alinea, dove è scritto: «3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma *1*:», leggasi: «3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma *2*:»;

alla pag. 26, seconda colonna, art. 17, comma 3, al quinto rigo, dove è scritto: «... progetto definitivo e *si segnala che può essere presa* visione della relativa documentazione.», leggasi: «... progetto definitivo e *della facoltà di prendere* visione della relativa documentazione.»;

alla pag. 27, prima colonna, art. 20, comma 7, al terzo rigo, dove è scritto: «... abbia dichiarato l'assenza di diritti *dei* terzi sul bene ...», leggasi: «... abbia dichiarato l'assenza di diritti *di* terzi sul bene ...»;

alla pag. 27, seconda colonna, art. 21, comma 3, penultimo rigo, dove è scritto: «... dalla data in cui è nominato il *terzo tecnico*, ...», leggasi: «... dalla data in cui è nominato il *tecnico di cui comma al 4, ...*»;

alla pag. 31, prima colonna, art. 41, comma 3, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... della segreteria della commissione *ed all'assegnazione* del personale ...», leggasi: «... della segreteria della commissione *e l'assegnazione* del personale...»;

alla pag. 31, prima colonna, art. 41, comma 4, al penultimo rigo, dove è scritto: «... considerati non oggetto di contratto *agrari* ...», leggasi: «... considerati non oggetto di contratto *agrario* ...».

01A10099

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 211/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 33, prima colonna, nelle premesse, al terzo capoverso, dove è scritto: «Visto l'articolo 20, comma 8, della legge *1997, n. 97*, nonché il numero *18* dell'allegato 1 ...», leggasi: «Visto l'articolo 20, comma 8, della legge *15 marzo 1997*, *n. 59*, nonché il numero *19* dell'allegato 1 ...».

alla pag. 33, seconda colonna, art. 4, comma 3, al primo rigo, dove è scritto: «3. I beni descritti dagli articoli *1*, 14, 15 e 16 ...», leggasi: «3. I beni descritti dagli articoli *13*, 14, 15 e 16 ...».

alla pag. 34, prima colonna, art. 4, comma 4, lettera *f)*, al secondo rigo, dove è scritto: «... Chiesa evangelica luterana in Italia *e dell'*organo responsabile ...», leggasi: «... Chiesa evangelica luterana in Italia *con l'*organo responsabile ...»;

alla pag. 35, seconda colonna, art. 9, comma 3, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... del testo unico in materia edilizia. (L)», leggasi: «... del testo unico in materia edilizia *approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001.* (L)».;

alla pag. 35, seconda colonna, art. 9, comma 4, al terzo rigo, dove è scritto: «... procedimenti previsti *nei commi* 1 ...», leggasi: «... procedimenti previsti *al comma* 1 ...»;

alla pag. 35, seconda colonna, art. 9, comma 5, al settimo rigo, dove è scritto: «... del piano urbanistico *regionale* ...», leggasi: «... del piano urbanistico *generale* ...»;

alla pag. 35, seconda colonna, art. 9, comma 5, al dodicesimo rigo, dove è scritto: «... approvata la determinazione del *consiglio* comunale ...», leggasi: «... approvata la determinazione del *Consiglio* comunale ...»;

alla pag. 36, prima colonna, art. 11, comma 1, lettera *b)* all'ultimo rigo, dove è scritto: «... con le esigenze di celerità del procedimento; *(R)*», leggasi: «... con le esigenze di celerità del procedimento;»;

alla pag. 37, prima colonna, art. 14, comma 3, nell'alinea, dove è scritto: «3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma *1*:», leggasi: «3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma *2*:»;

alla pag. 38, seconda colonna, art. 17, comma 3, al quinto rigo, dove è scritto: «... progetto definitivo e *si segnala che può essere presa* visione della relativa documentazione.», leggasi: «... progetto definitivo e *della facoltà di prendere* visione della relativa documentazione.»;

alla pag. 38, seconda colonna, art. 19, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «... da parte del *consiglio* comunale ...», leggasi: «... da parte del *Consiglio* comunale ...»;

alla pag. 38, seconda colonna, art. 19, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «... è trasmesso al *consiglio* comunale ...», leggasi: «... è trasmesso al *Consiglio* comunale ...».

alla pag. 38, seconda colonna, art. 19, comma 4, al quinto rigo, dove è scritto: «... della delibera del *consiglio* comunale ...», leggasi: «... della delibera del *Consiglio* comunale ...»;

alla pag. 38, seconda colonna, art. 19, comma 4, al settimo rigo, dove è scritto: «... la determinazione del *consiglio* comunale ...», leggasi: «... la determinazione del *Consiglio* comunale ...»;

alla pag. 39, prima colonna, art. 20, comma 7, al terzo rigo, dove è scritto: «... abbia dichiarato l'assenza di diritti *dei* terzi sul bene ...», leggasi: «... abbia dichiarato l'assenza di diritti *di* terzi sul bene ...»;

alla pag. 39, seconda colonna, art. 21, comma 3, penultimo rigo, dove è scritto: «...dalla data in cui è nominato il *terzo tecnico*, ...», leggasi: «...dalla data in cui è nominato il *tecnico di cui al comma 4*...»;

alla pag. 45, seconda colonna, art. 41, comma 3, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... della segreteria della commissione *ed all'assegnazione* del personale ...», leggasi: «... della segreteria della commissione *e l'assegnazione* del personale ...».

alla pag. 46, prima colonna, art. 41, comma 4, al penultimo rigo, dove è scritto: «... considerati non oggetto di contratto *agrari* ...», leggasi: «... considerati non oggetto di contratto *agrario* ...»;

alla pag. 46, prima colonna, art. 43, comma 2, lettera *g),* dove è scritto: «... ai sensi *dell'articolo 8, comma 1.* (L)», leggasi: «... ai sensi *dell'articolo 14, comma 2.* (L)»;

alla pag. 48, seconda colonna, nella rubrica del titolo IV, dove è scritto: «DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DEI DIRITTI *E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI*», leggasi: «DISPOSIZIONI SULLA TUTELA *GIURISDIZIONALE*»;

alla pag. 48, seconda colonna, art. 53, comma 2, dove è scritto: «2. Si applicano le disposizioni dell'articolo *23* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come *modificato* dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205 ...», leggasi: «2. Si applicano le disposizioni dell'articolo *23-bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come *introdotto* dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205 ...».

01A10100

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651214/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.